



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione gare
Via Dogana, 8 - 38122 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, **- 6 DIC. 2011**

Prot. n. **515/2011/718257/3.5/1174-10**

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI DA 60 POSTI LETTO NEL COMUNE DI DRO (TN).

Si riportano di seguito i quesiti/ricieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte comunicate dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Residenza Molino":

1. QUESITO:

1- Nella nota di chiarimenti datata 23 novembre 2011 nella risposta al quesito n. 1 si dice che per quanto riguarda le "migliorie acustiche" il parametro acustico deve essere attestato da un tecnico competente in acustica.

Si chiede di precisare cosa si intende per tecnico competente in acustica, perché secondo lo scrivente tale figura professionale (tecnico iscritto a specifici albi regionali) è obbligatoria solo in sede di collaudo acustico a lavori ultimati, ma non in fase di progettazione.

2-Al punto 13 della tabella relative alle migliorie tecniche di cui all'All. 02, per la valutazione del risparmio energetico degli impianti degli ascensori, si prende come riferimento per valutare la potenza elettrica un valore di 40 kW. Si presume che tale valore sia la somma delle potenze di targa degli impianti previsti in capitolato. A parere dello scrivente la potenza degli impianti in capitolato è sicuramente più alta (calcoli effettuati in base agli impianti indicati in capitolato - marca e modello). Si chiede una verifica di tale valore.

1. RISPOSTA

Relativamente alla richiesta sulla attestazione da parte del tecnico competente in acustica si evidenzia che al par. 3.1.1 dei parametri di valutazione delle offerte è chiaramente riportato che: "Gli elaborati tecnici della proposta migliorativa dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato secondo la normativa italiana, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente". Nel settore specifico dell'acustica la normativa vigente (Legge 447/95) riserva il campo di responsabilità in materia acustica al "Tecnico competente in acustica", il quale deve

essere iscritto ad apposito elenco regionale. Si ritiene pertanto che la firma da parte di un tecnico competente in acustica sia necessaria nei casi in cui le migliorie acustiche dichiarate siano conseguenza di calcoli di verifiche previsionali delle caratteristiche acustiche dei componenti edilizi proposti. Solo nel caso in cui il componente edilizio proposto, nel suo complesso, posseda una certificazione relativa al valore del parametro acustico la firma del tecnico competente può essere omessa.

Relativamente al valore di 40KW di potenza indicato al punto 12 del par. 4.1 .2.a dei Parametri e criteri di valutazione delle offerte, si precisa che, poiché in fase di progettazione non è possibile imporre una marca o modello, il valore di potenza indicato non si riferisce ad un prodotto specifico ma va considerato esclusivamente come parametro base per il calcolo del punteggio.

2. QUESITO:

E' possibile avere i file con estensione .dwg delle tavole progettuali della planimetria esterna di progetto e stato attuale per poter impostare il piano di sicurezza?

2. RISPOSTA

Riguardo alla richiesta dei files in formato dwg, si ritiene che la documentazione fornita in formato pdf sia sufficiente per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

3. QUESITO:

Con riferimento al criterio "4 1.2.b — Migliorie sul confort acustiche" si chiede per l'elemento MI04 CONTROPARETE INTERNA AUTOPORTANTE se la verifica del potere fonoisolante deve essere fatta rispetto alla singola porzione di controparete dello spessore di circa 10 cm o rispetto alla parete divisoria completa composta dalle due contropareti MI04 accoppiate, avente spessore complessivo di circa 40 cm circa.

3. RISPOSTA

Si precisa ulteriormente che la miglioria alla parete tipo Mi04 è riferita al caso di parete autoportante, non riportata in alcun altro supporto, utilizzata come divisorio fra le camere in forma di doppia parete con intercapedine; pertanto è solo a tale caso che il valore del parametro acustico deve essere riferito.

Ad ulteriore chiarimento si invia anche la risposta al quesito n. 1c) del chiarimento dd. 23.11.2011

Riguardo alla richiesta di chiarimento sulla tipologia di parete di supporto per la controparete interna autoportante di cui al punto 4.1 2.b — punto 2 si precisa quanto segue:

Tale tipologia è di tipo "autoportante" nel senso che l'intelaiatura metallica non necessita di una parete di supporto.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA

- dott. Leonardo Caronna -

